

Torino/Milano, 28 agosto 2024

Egr. sig.ra
Presidente del Consiglio
On. Giorgia Meloni

A mezzo pec: presidente@pec.governo.it

Egr. sig.
Ministro della Giustizia
Dott. Carlo Nordio

A mezzo pec: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Egr. sig.ra
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dott.ssa Marina Elvira Calderone

A mezzo pec: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: ALBO PEDAGOGISTI e EDUCATORI – L. 55/2024 – ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DEI CITTADINI STRANIERI

Vi scriviamo – in qualità di associazione che opera nell'ambito del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta negli elenchi di cui agli artt. 5 e 6 d.lgs. 215/03 – per sottoporre alla Vs attenzione la legge in oggetto relativa alla istituzione degli albi dei pedagogisti ed educatori.

Come sicuramente Vi è noto, l'art. 7, comma 1, lettera a), di detta legge stabilisce che costituisce requisito per l'iscrizione a ciascuno dei due albi *“essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità”*.

Riteniamo che la disposizione fortemente sospetta di incostituzionalità e comunque illogica, quantomeno per i seguenti motivi:

- La sottoposizione dei diritti dello straniero (e in particolare dei diritti fondamentali quale quello di accedere al lavoro) alla *“condizione di reciprocità”* prevista dall'art. 16 prel. non è più ammissibile – come ritiene unanime dottrina e giurisprudenza - dovendosi ritenere prevalente il principio generale di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e all'art. 2 TU immigrazione. Lo stesso sito del MAE alla voce *“diritti e reciprocità”* precisa che la condizione di reciprocità non deve essere richiesta agli stranieri regolarmente soggiornanti. Oltretutto, i moduli attualmente in uso per la domanda di iscrizione agli albi prevedono che il richiedente straniero *“autocertifichi”* la condizione di reciprocità, cosa che evidentemente nessuno è in grado di fare con certezza, stante anche la differenza di regimi professionali nei diversi ordinamenti nazionali.
- La clausola è illogica perché l'esclusione degli stranieri non ha nulla a che vedere con esigenze di tutela dell'interesse nazionale o con l'esercizio di pubblici poteri, questione che rileva eventualmente in sede di partecipazione a un concorso per l'assunzione alle dipendenze della PA (già regolata, come noto, dall'art. 38 dlgs 165/01), non certo per l'iscrizione all'albo che riguarda qualsiasi lavoro, pubblico o privato, subordinato o autonomo.

- Posto che, ai sensi delle nuove disposizioni, l'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio delle funzioni in esame, la clausola appare anche in contrasto con l'art. 11 lett.a) direttiva 2003/109 che garantisce ai lungo-soggiornanti parità di trattamento nell'accesso al lavoro autonomo e subordinato e con l'art. 14, lettera c), convenzione OIL 143/75 che consente limitazioni nell'accesso al lavoro degli stranieri regolarmente soggiornanti solo qualora ciò sia necessario per la tutela dell'interesse dello Stato, condizione che nella specie certamente non sussiste.
- Infine la clausola ha l'effetto di escludere illogicamente numerosissimi educatori stranieri che oggi operano all'interno dei servizi e alle dipendenze di cooperative appaltatrici, condannandoli di fatto alla disoccupazione, visto che non potranno mai più svolgere le funzioni per le quali hanno conseguito il titolo: ciò che, tra l'altro, contrasta anche con l'obiettivo di tutelare il merito, le competenze e l'impegno che dovrebbe essere al centro delle politiche occupazionali.

Vi invitiamo pertanto a porre rimedio alla situazione sopra descritta emanando in via d'urgenza una direttiva che chiarisca che la condizione di reciprocità deve ritenersi sussistente per tutti i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti e comunque promuovendo in via d'urgenza un disegno di legge di iniziativa governativa che modifichi la norma nel senso sopra indicato.

Restiamo a Vs disposizione per ogni opportuno chiarimento fermo restando che, in assenza di sollecito e positivo riscontro, agiremo in giudizio avvalendoci anche della legittimazione conferita dall'art. 5 d.lgs. 215/03.

Distinti saluti,

per il servizio antidiscriminazione - ASGI
dott.ssa Serena Ariello

